

130/2025



**TRIBUNALE**  
**DI TORRE ANNUNZIATA**

\*

- art. 268 e ss decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14-

\*

**Il Tribunale di Torre Annunziata**, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Francesco Abete

Presidente

Dott. Amleto Pisapia

Giudice relatore

Dott.ssa Valentina Vitulano

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letta l'istanza formulata depositata da \_\_\_\_\_, socio - accomandatario della società "\_\_\_\_\_", titolare unicamente di beni mobili (personali ed aziendali), pur se attualmente priva di occupazione, per la liquidazione del proprio nonché del patrimonio aziendale al fine di estinguere le obbligazioni contratte, stimate in ca € 216mila, contratte verso l'erario (Agenzia delle Entrate e Comune di Torre del Greco), fornitori e dipendenti (analiticamente indicati a pag. 8 della relazione del gestore della crisi) nonché società finanziarie (per finanziamenti anche sotto forma di contratti di *leasing* finanziari), mediante il versamento di importi pari a ca € 42mila, derivanti dalla dismissione tanto del proprio patrimoni personale (auto – vettura e giacenza di liquidità presso c/c personale) quanto aziendali (attrezzature e macchinari, analiticamente indicati a pag.9 della relazione del



gestore della crisi) nonché da una provvista finanziaria del terzo (pari a € 3mila), destinati, esclusivamente al soddisfacimento dei creditori privilegiati (mobiliare)

- letta la relazione particolareggiata depositata dall'OCC (dott. G. Romano) che segnala situazione di sovraindebitamento, dichiarando, contestualmente, che il ricorrente *“non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”* e di *“aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale”*
- riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ex artt. 268 e 269 CCI

#### **P.Q.M.**

accoglie l'istanza e per l'effetto:

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di , destinando al soddisfacimento del ceto creditorio l'intero patrimonio mobiliare, analiticamente indicato in premessa, nonché la cd “finanza esterna” del terzo

**DISPONE** che il liquidatore non trattenga alcuna somma di pertinenza della procedura (i.e. i ricavi della vendita del patrimonio) a titolo di compenso, atteso che il medesimo verrà liquidato dal giudice al termine della procedura di liquidazione ex art. 275 CCII

**NOMINA** il dott. Romano, già OCC, nella qualità di liquidatore dei beni, nonché, quale giudice delegato, il dott. Amleto Pisapia, autorizzato all'apertura di un conto – corrente destinato alla procedura

**ORDINA** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**DISPONE** che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

**DISPONE** che ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori, risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo

**STABILISCE** quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale nonché presso l'ufficio del registro delle imprese, a carico del ricorrente, oltre che presso l'Agenzia del Territorio (già Conservatore dei registri immobiliari) qualora in presenza di beni immobili facenti parte del compendio immobiliare

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, anche in ordine ad eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel triennio al debitore, presso l'Agenzia del Territorio (già Conservatore dei registri immobiliari)

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore

**AVVERTE** il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore

#### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore ed al professionista nominato (che curerà gli adempimenti di legge ai creditori, con particolare riferimento a quelli titolari di diritti sui beni della liquidazione)

Torre Annunziata, 1° dicembre 2025

**Il giudice estensore**

*Dott. Amleto Pisapia*

**Il Presidente**

*dott. Francesco Abete*

